

1865, la Camera può oggi determinarne le conseguenze giuridiche senza andare incontro alle leggi penali, le quali non contemplan che grazie ed *indulti*. Ma come fare per coloro che si ebbero decreti di grazia? Sarà la *pia* interpretazione estesa?... L'onorevole Pisanelli fa segni d'adesione; allora io non trattengo più lungamente la Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Venturelli ha la parola.

**VENTURELLI.** Signori, le parole dell'onorevole Pisanelli sono per me autorevolissime come relatore e come giureconsulto, ma siccome egli non è il Governo, io non posso acquetarmi alle sue dichiarazioni ed alla sua autorità. (*Rumori*)

*Voci.* E quella della Camera?

**VENTURELLI.** Lasciatemi finire. Non posso acquetarmi alle sue dichiarazioni, perchè la sua interpretazione, me lo permetta egli che è mio maestro, viene in contraddizione coi principii della scienza del diritto la quale stabilisce una differenza fra l'amnistia e la grazia. L'amnistia precede la condanna, e la grazia la segue. (*Rumori*) L'amnistia abolisce l'azione penale. (*Nuove interruzioni*)

*Molte voci.* C'è l'articolo 830.

**VENTURELLI.** Allora se la Camera l'interpreta a questo modo tanto meglio, non c'è più bisogno di parole.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Camerini.

**CAMERINI.** Per quanto l'onorevole relatore della Commissione abbia voluto essere esplicito, io credo che il mezzo più esplicito per chiarire la quistione sarebbe stato quello di leggere il testo del decreto che condona la pena, secondo quello che io ho a memoria, ai condannati d'Aspromonte. Se il decreto non fa che condonare la pena, io non so se il parere del relatore, se quello del ministro, e se neppure un ordine del giorno della Camera potesse cangiare ciò che in questo decreto si contiene.

Ho sentito mormorare da qualcuno che l'interpretazione della Camera fa legge; io credo invece che la Camera non approva una legge quando solo sanziona articoli, ed ha bisogno del concorso degli altri poteri dello Stato. Ma il porre in mezzo un ordine del giorno contro lo spirito e la lettera del decreto, parmi non possa avere grande autorità contro il significato del decreto stesso, e nessuno potrebbe negarne l'applicazione.

Io credo quindi che invece di fare una sterile discussione, potrebbe farsi qualche cosa di utile dando lettura di quel decreto che condona la pena ai condannati d'Aspromonte. Poichè di questa legge, che ha forme generali, si è fatta un'applicazione speciale, e la discussione è caduta appunto sull'applicabilità di questa disposizione ai condannati di Aspromonte, niente di più naturale che prima d'interpretare il decreto, se ne conosca il tenore. Chiarito il fatto, discuteremo sopra base più solida.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Noi in questo momento ci occupiamo d'una legge generale, e non di

questi o di quei casi particolari: a questi possono provvedere disposizioni e temperamenti speciali; ed io son certo che ove ne sia il bisogno vi provvederanno secondo ragione e secondo giustizia. Ma ora noi non ci proponiamo che di vedere se negli articoli 834 e 835 debba o non debba essere mantenuta la parola *amnistia*. Coloro che hanno assistito alla discussione che ebbe luogo a questo riguardo nella tornata del 24 aprile hanno potuto sentire le ragioni che consigliarono l'onorevole Boggio a fare la sua proposta, e quelle che indussero il Ministero ad accettarla.

Si discusse allora se l'amnistia fosse una prerogativa reale da esercitarsi per decreto reale, o se dovesse essere concessa per legge: e la Camera, accogliendo il partito che dovesse essere fatta per decreto, non prese nemmeno in considerazione un progetto di legge che voleva con un'altra formola riuscire alla concessione di un'amnistia. Notavasi però che nell'articolo 834 del Codice di procedura penale, parlandosi della riabilitazione dei condannati, si diceva che anche per coloro i quali avevano goduto dell'amnistia, per rientrare nell'esercizio dei loro diritti civili e politici era necessaria la riabilitazione; e che l'articolo 835 esigendo il decorso di cinque anni per presentare la domanda di riabilitazione stabiliva una condizione troppo severa, e non conforme all'indole dell'amnistia, che è di dimenticanza ed oblio; e conchiudevasi convenendo nell'opportunità di togliere da questi due articoli la parola *amnistia* per far rimanere integro alla potestà reale l'esercizio di questa prerogativa. Queste furono le ragioni per le quali fu presentato il progetto di legge che si discute oggi dalla Camera. Ora invece che cosa si domanda? Si propone un emendamento che concerne un'altra questione. Con esso si vorrebbe togliere per la riabilitazione la condizione della decorrenza del termine di 5 anni. Era in questi termini generali che erasi presentata la proposizione dell'onorevole Ventu-

*Una voce.* Non è in questi termini.

*Altra voce.* È stata respinta la sua proposta.

**VENTURELLI.** Io mantengo l'emendamento.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io accenno questa proposta per spiegare quella che si discute in questo momento.

Ora vede la Camera che, come bene osservava l'onorevole Lanza, questa è una proposizione nuova di grandissima importanza...

**CAMERINI.** Domando la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** perchè riguarda la cessazione degli effetti delle condanne, non solo per amnistia, ma benanche per espiazione di pena o per semplice condono, o commutazione in seguito di grazia o d'indulto. Ora io dico che se tutti coloro che escono dal luogo di pena per una delle suddette ragioni sieno immediatamente ammessi a domandare la riabilitazione, o s'intendano per ciò solo riabilitati, è tale un